

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2024, n. 11-8457

Approvazione ai sensi dell'art. 5, della L.R. 23/2008 della disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022.



Seduta N° 449

Adunanza 22 APRILE 2024

Il giorno 22 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco PROTOPAPA

DGR 11-8457/2024/XI

OGGETTO:

Approvazione ai sensi dell'art. 5, della L.R. 23/2008 della disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022.

A relazione di: Caucino

Premesso che:

la l.r. n. 23 del 28/7/2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", ha stabilito la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali ed ha fissato le disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale;

in particolare, l'art. 5 (Provvedimenti di organizzazione), demanda ai provvedimenti organizzativi da adottarsi da parte della Giunta regionale per l'ambito di competenza, la definizione delle modalità e delle procedure per l'assunzione del personale e delle progressioni di carriera (comma 1, lettera e), prevedendo che, per le lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) del comma 1, i provvedimenti di organizzazione sono assunti d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

l'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, prevede che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengano tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

l'art. 15 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022, prevede che gli Enti disciplinino le progressioni di cui all'art. 52, comma 1-bis sopracitato.

Preso atto della nota prot. n. 7050 del 18.03.2024 con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, l'espressione dell'intesa sui contenuti del provvedimento di organizzazione, recante la disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 16 novembre 2022.

Dato atto della nota prot. n. 13573/A1000A del 21.03.2024 con la quale il Presidente della Giunta regionale ha comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, l'espressione dell'intesa sui contenuti del provvedimento di organizzazione di che trattasi, avvenuta nella seduta di Giunta del 20/03/2024, Verbale n.442.

Dato atto che il provvedimento di organizzazione in oggetto ha carattere disciplinare del procedimento e la sua approvazione è necessaria benchè l'attuale Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale non individui al momento, tra le diverse misure assunzionali, il ricorso alle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 15 del CCNL Funzioni Locali.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dell' Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, recante la disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 16 novembre 2022.

Dato atto che sono state informate le Organizzazioni sindacali.

Preso atto che è stata informata la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 23/2008.

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i;

vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31.01.2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

vista la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto ha valenza meramente disciplinare e l'eventuale attivazione della procedura sarà oggetto di successivo provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 succitata;

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 5, della L.R. 23/2008, la disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022, l'Allegato A), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. Nel rispetto degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013, il provvedimento non sarà pubblicato nel sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8457-2024-All_1-Allegato_A)_Disciplina_art.15.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI INTERNE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022.

Art. 1

Progressioni interne tra le Aree

1. Il presente provvedimento disciplina le progressioni interne tra le Aree per i dipendenti regionali del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL stipulato in data 16 novembre 2022, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Per ciascuna progressione interna prevista per ciascun ruolo organico dal Piano triennale del fabbisogno di personale, nell'ambito del Piano integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno per ciascuna area, il responsabile della direzione competente in materia di risorse umane di ciascun ruolo organico adotta, con determinazione dirigenziale, apposito Avviso recante la disciplina della singola procedura comparativa, nel rispetto di quanto previsto dai seguenti articoli.
3. I dipendenti che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito da ciascun avviso, e per un solo profilo.

Art. 2

Requisiti di accesso e ammissione alla procedura comparativa

1. Per la partecipazione alle progressioni interne è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ed alla data effettiva di inquadramento nella nuova area, dei seguenti requisiti:
 - a) Essere dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale o del Consiglio regionale, inquadrato nell'Area (o ex categoria) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;
 - b) Essere in servizio effettivo presso il ruolo organico che indice la selezione (Giunta regionale o Consiglio regionale);
 - c) Possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area di destinazione ed eventuali titoli ulteriori o abilitazioni, come previsto dall'Avviso di selezione;
 - d) Non essere stato destinatario, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

Art. 3
Avviso

1. Ciascun Avviso, adottato secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Professionalità ricercata sulla base delle esigenze organizzative dell'ente;
 - b) Area professionale cui si riferisce la procedura di progressione tra le Aree;
 - c) Profilo professionale, nel rispetto di quanto adottato in merito dall'Ente;
 - d) Requisiti di ammissibilità alla procedura;
 - e) Tempistiche e modalità di presentazione della domanda;
 - f) Ponderazione del punteggio di ciascun elemento di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) tra i diversi contenuti definiti dall'articolo 5, commi 3, 4 e 5;
 - g) Previsione di un colloquio motivazionale-attitudinale.

Art. 4
Elementi di valutazione

1. Per la valutazione del punteggio da assegnare a ciascun partecipante si utilizza una scala parametrica in centesimi, così suddivisa tra i diversi elementi di valutazione:
 - a) Valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni (media triennale): 15 punti;
 - b) Assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande. In presenza di provvedimenti disciplinari è effettuata una decurtazione come previsto nell'articolo 5, comma 2, sul totale del punteggio assegnato;
 - c) Competenze professionali acquisite e attività formative specifiche inerenti la professionalità ricercata: 50 punti;
 - d) Titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto per l'accesso all'Area e titoli professionali purché attinenti alla professionalità richiesta: 15 punti;
 - e) Numero e tipologia degli incarichi rivestiti: 20 punti.

Art. 5
Contenuto degli elementi di valutazione

1. Il punteggio riferito alla Media triennale della valutazione positiva del dipendente (performance individuale – qualità della performance) negli ultimi tre anni di servizio è così articolato (qualora il dipendente sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, la media è calcolata sulle annualità oggetto di valutazione):
 - a) MTV maggiore o uguale a 38 e minore o uguale a 44: 4 punti;
 - b) MTV maggiore di 44 e inferiore a 47: 8 punti;
 - c) MTV pari o maggiore di 47 e inferiore a 48: 12 punti;
 - d) MTV pari a 48: 15 punti.
2. La presenza di sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione negli ultimi due anni determinano le seguenti decurtazioni di punteggio:
 - a) Rimprovero verbale: meno 5 punti;

- b) Rimprovero scritto: meno 7,5 punti;
 - c) Multa: meno 10 punti.
3. Il punteggio relativo alle competenze professionali è collegato allo svolgimento di attività e mansioni ed alla fruizione di attività formative che hanno permesso di acquisire una determinata specifica esperienza professionale ed è ponderato, secondo quanto stabilito da ciascun Avviso, tenendo conto dei seguenti elementi:
- a) Servizio effettivo prestato presso il rispettivo ruolo organico (Giunta regionale o Consiglio regionale);
 - b) Competenze professionali maturate attraverso attività lavorative e formative in ambiti/settori di intervento attinenti al profilo ricercato;
 - c) Relazione sulla competenza professionale acquisita dal candidato, redatta dal dirigente di riferimento e vistata dal Direttore, nei tre anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo quanto stabilito da ciascun avviso, in relazione ai seguenti fattori:
 - ✓ Svolgimento di funzioni con limitato grado di revisione da parte dei superiori e autonomia nello svolgimento dei compiti;
 - ✓ Riconoscimento di affidabilità e di ruolo guida all'interno del gruppo di lavoro per le materie di competenza;
 - ✓ Grado di autonomia operativa in termini di capacità di prevenire gli eventi pianificando l'attività e monitorando le scadenze;
 - ✓ Capacità propositiva in ordine a soluzioni operative e miglioramenti organizzativi.
 - d) Colloquio di approfondimento delle esperienze professionali e formative indicate dal candidato e delle capacità comportamentali secondo quanto previsto da ciascun Avviso, in riferimento alla professionalità ricercata e tenendo conto dell'Area di inquadramento di destinazione, svolto dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 6, integrata da un esperto in selezione e valutazione del personale.
4. Il punteggio relativo al titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso ed ai titoli professionali è riconosciuto per titoli di studio aventi valore legale superiori a quello richiesto per la copertura del posto e titoli professionali ai fini dell'esercizio di una professione o allo svolgimento di una funzione (abilitazioni, patenti, attestati), attinenti alla professionalità richiesta, secondo quanto stabilito dall'Avviso relativo alla singola procedura comparativa.
5. Il punteggio relativo al numero ed alla tipologia degli incarichi rivestiti è riconosciuto, secondo quanto stabilito dall'Avviso relativo alla singola procedura comparativa, a fronte di formale attribuzione, a titolo meramente esemplificativo in qualità di:
- Componente di gruppo di lavoro/progetto (con formale individuazione);
 - Membro di commissione di concorso/gara;
 - Referente formazione, presenze, informatico;
 - Incarichi di particolare responsabilità inerenti alla professionalità ricercata.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Con determinazione dirigenziale del responsabile della direzione competente in materia di risorse umane di ciascun ruolo organico è nominata, per ciascun avviso, una Commissione, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 15 dicembre 2022, n. 23, recante "Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l'accesso all'impiego regionale", che valuta, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti e i

contenuti della domanda di partecipazione, comunica agli interessati l'ammissione o l'esclusione secondo le modalità definite dall'Avviso e procede allo svolgimento del colloquio destinato ad approfondire le esperienze professionali e formative indicate dal candidato nella domanda di partecipazione e le capacità comportamentali.

2. La Commissione è integrata da un esperto in selezione e valutazione del personale esclusivamente durante il colloquio.
3. La Commissione giudicatrice, prima di ricevere da parte dei competenti uffici le domande di partecipazione alla procedura comparativa, nell'ambito di quanto previsto da ciascun Avviso e nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento, stabilisce i criteri di valutazione dei contenuti delle domande di partecipazione e del colloquio.

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. In esito alla valutazione degli elementi di cui agli articoli 4 e 5 la Commissione redige la graduatoria finale dei candidati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito e la trasmette, unitamente ai verbali, alla direzione competente in materia di risorse umane per l'approvazione e la dichiarazione dei vincitori.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, la graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione o del Consiglio regionale. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative della graduatoria medesima.
3. La graduatoria è valida esclusivamente per la copertura dei posti per la quale è stata redatta.

Art. 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente disciplina si fa riferimento a quanto previsto dai singoli Avvisi, dalla legislazione statale e regionale in materia, dal provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, sulla quale è stata acquisita l'intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 197 del 27 settembre 2018.